



Allegato A

Programma regionale 2026 delle linee di intervento per delle politiche integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità ex articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2025, n. 12 “Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali”

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Nel solco della legge regionale 22 luglio 2025, n. 12, recante il “*Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali*”, di seguito, anche “Testo unico regionale sulla legalità”, nonché in coerenza con la legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”), la Regione Campania intende consolidare e rafforzare un sistema integrato di interventi volto a:

- promuovere la cultura della legalità e i principi di giustizia sociale, dei diritti, della cittadinanza attiva e responsabile;
- prevenire e contrastare i fenomeni della criminalità organizzata, delle devianze giovanili, dell’usura e del racket;
- sostenere, tutelare e accompagnare le vittime innocenti di criminalità e i loro familiari;
- favorire il riuso sociale, produttivo e istituzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Il Testo unico regionale sulla legalità ha riordinato e sistematizzato le precedenti disposizioni regionali in materia, assorbendo e aggiornando, tra l’altro, le linee di intervento già previste dalla normativa preesistente, con particolare riferimento al tema alla tematica della legalità e alle misure in materia di solidarietà a favore delle vittime e famiglie degli appartenenti alle forze dell’ordine, delle vittime del terrorismo, delle vittime della criminalità e loro famiglie.



Allegato A

Una parte significativa delle azioni previste e/o rivisitate dal Testo unico regionale sulla legalità è già da tempo posta in essere dalla Fondazione POLIS – ente costituito dalla Regione Campania con lo scopo di occuparsi delle politiche integrate di sicurezza, anche promuovendo la cultura della legalità, assistendo le vittime innocenti di criminalità e promuovendo le buone pratiche di utilizzo dei beni confiscati – che opera quale strumento operativo dell’Amministrazione regionale in questi ambiti.

Lo stesso articolo 4 “Attuazione degli interventi” della legge regionale 22 luglio 2025, n. 12 stabilisce che *“La Giunta regionale, per l’attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno delle vittime della criminalità può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente comunitaria nazionale e regionale, della Fondazione Politiche Integrate di sicurezza (POLIS)”*.

Il presente documento è adottato in applicazione della disposizione di cui all’articolo 3 della richiamata legge regionale 22 luglio 2025, n. 12 che, al comma 1, stabilisce che *“La Giunta regionale definisce annualmente le linee di intervento per le politiche integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio e nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili”*.

Il successivo comma 2 stabilisce poi che *“La programmazione annuale definisce:*

a) le priorità degli interventi da attuare, tenendo conto delle iniziative realizzate nell’ambito delle politiche di settore, con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), e degli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 5;

b) l’indicazione delle risorse finanziarie e organizzative dedicate agli interventi da attuare e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione”.

Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 2 stabilisce infine che *“Le linee di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari”*.



Allegato A

2. Principi e modalità attuative

In attuazione del Testo unico regionale sulla legalità, gli interventi prioritari da attuare sono ispirati ai principi di:

- centralità della persona e della dignità delle vittime;
- legalità democratica, giustizia sociale, inclusione;
- sussidiarietà orizzontale e collaborazione tra istituzioni e società civile;
- trasparenza, partecipazione e valutazione degli impatti.

L'attuazione delle politiche è prioritariamente orientata al metodo della concertazione istituzionale (art. 5 l.r. 12/2025), mediante:

- il coinvolgimento di Comuni, Città metropolitana di Napoli, Province, ANCI, UPI;
- la cooperazione con Prefetture, Autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Ufficio scolastico regionale e uffici scolastici provinciali;
- il raccordo con Università, enti di ricerca, ordini professionali, camere di commercio;
- la consultazione stabile (art. 6, c. 1 l.r. 12/2025):
 - ✓ delle associazioni dei familiari delle vittime innocenti di criminalità;
 - ✓ delle associazioni, fondazioni e organizzazioni del Terzo settore con comprovata esperienza nei campi della legalità, del sostegno alle vittime, del riutilizzo dei beni confiscati, della prevenzione di usura e racket;
 - ✓ delle organizzazioni giovanili e studentesche riconosciute;
- possono essere inoltre promosse forme di co-progettazione e partenariato, anche ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

3. Sintesi degli interventi previsti dal Testo unico regionale sulla legalità

In coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale 22 luglio 2025, n. 12, di seguito vengono rassegnate le principali linee di intervento volte a sostenere l'impegno regionale nelle attività di promozione e diffusione della cultura della legalità e della giustizia sociale, nonché di sostegno alle vittime innocenti dei reati.



Allegato A

3.1 Promozione della cultura della legalità, con particolare attenzione ai giovani (art. 1)

Realizzazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione, educazione civica e alla legalità, rivolte in particolare a bambini, adolescenti e giovani, con specifico riferimento:

- ai fenomeni della criminalità organizzata e delle mafie;
- alle devianze giovanili e ai comportamenti a rischio;
- ai diritti e doveri di cittadinanza, partecipazione e responsabilità.

Tali iniziative si svolgono in collaborazione con:

- le Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado;
- le Università campane e gli enti di formazione accreditati.

Gli interventi sono coordinati con le politiche giovanili regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 e inseriti nei relativi strumenti programmatori (piani e programmi regionali per i giovani).

3.2 Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici – Rating di legalità e marchio etico (art. 9)

Promozione del rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per le imprese operanti in Campania, valorizzandolo:

- nei bandi e avvisi regionali, nei limiti del diritto nazionale ed europeo;
- nelle attività di promozione economica regionale come fattore di reputazione.

Possibile istituzione di un marchio etico o marchio regionale di legalità per imprese, cooperative e soggetti del Terzo settore che:

- operino su beni confiscati;
- adottino modelli di organizzazione e gestione conformi al d.lgs. 231/2001;
- aderiscano a codici di autoregolamentazione e a percorsi certificati di responsabilità sociale d'impresa.

Possibile previsione di percorsi di accompagnamento e formazione per le imprese che intendono ottenere o mantenere tali riconoscimenti.



Allegato A

3.3 Interventi per la prevenzione dell'usura e del racket e sostegno alle vittime (artt. 10 e 17)

Azioni di contrasto e prevenzione dei fenomeni di usura ed estorsione, anche attraverso:

- campagne informative e di sensibilizzazione;
- sportelli di ascolto e orientamento, anche in collaborazione con associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute a livello nazionale;
- interventi di educazione finanziaria e di supporto all'accesso al credito legale (confidi, microcredito, convenzioni con istituti di credito).

Sostegno alle vittime di usura e racket mediante:

- accompagnamento nella presentazione delle denunce;
- supporto legale, psicologico e sociale;
- raccordo con i fondi statali di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (l. 108/1996, l. 44/1999) e con le misure integrative regionali.

3.4 Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime (art. 12)

Definizione e attuazione di specifiche iniziative regionali in occasione della Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime innocenti, con:

- coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli enti locali, delle associazioni e delle università;
- organizzazione di momenti di riflessione, testimonianze, percorsi didattici, eventi artistici e sportivi.

Coordinamento con le iniziative promosse a livello nazionale, in particolare con quelle riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle principali reti associative impegnate sui temi della memoria e dell'antimafia sociale.

3.5 Interventi a sostegno delle politiche locali per la prevenzione delle attività criminali e il sostegno alle vittime (art. 13, commi 1 e 2)

Sostegno, anche finanziario, in presenza dei presupposti mezzi di copertura, alle politiche locali:



Allegato A

- per la prevenzione della criminalità e delle devianze;
- per la tutela e l'accompagnamento delle vittime di reati, soprattutto in condizioni di grave disagio socio-economico e in assenza di adeguate fonti di reddito.

Promozione di patti locali per la legalità e la sicurezza, coinvolgendo enti locali, associazioni, scuole, parrocchie, enti del Terzo settore, soggetti economici e sociali.

3.6 Interventi per l'inserimento lavorativo delle vittime di criminalità (art. 16)

Misure volte a facilitare l'inserimento lavorativo delle vittime di criminalità e dei loro familiari, nel rispetto e in coordinamento con:

- la normativa statale in materia di collocamento mirato (legge n. 68/1999);
- le disposizioni nazionali sulle assunzioni riservate e i benefici occupazionali per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Previsione di:

- azioni di orientamento, formazione professionale e riqualificazione, a favore altresì delle vittime così come definite dall'articolo 14 del Testo unico regionale sulla legalità, nella direzione della equiparazione di tutte le vittime di reato;
- accordi con datori di lavoro pubblici e privati per tirocini, borse lavoro e percorsi occupazionali dedicati, a favore altresì delle vittime così come definite articolo del 14 Testo unico regionale sulla legalità, sempre nella direzione della equiparazione di tutte le vittime di reato.

4. Macro-linee operative di intervento

Nella fase di prima applicazione e consolidamento del rinnovato quadro normativo, la Regione Campania, anche tramite la Fondazione POLIS, conferma e potenzia le linee di attività già sperimentate e collaudate, assicurando continuità al sistema integrato di iniziative e progetti.

In particolare, l'impegno regionale si declina nelle seguenti macro-linee di attività:



Allegato A

4.1 Attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, nonché produzione editoriale e multimediale sui temi:

- della memoria delle vittime innocenti di criminalità e del terrorismo;
- del riuso sociale e istituzionale dei beni confiscati;
- dell'educazione alla legalità, alla cittadinanza consapevole e ai diritti umani.

Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, anche attraverso:

- strumenti digitali, social media, radio, TV e stampa;
- materiali informativi dedicati a scuole, giovani, famiglie, imprese.

4.2 Attività di animazione territoriale e promozione della memoria:

- ideazione e svolgimento, sul territorio regionale, di eventi culturali, sportivi, artistici e formativi sui temi della legalità e della lotta alle mafie; del contrasto alle devianze giovanili; della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

Organizzazione di:

- inaugurazioni di nuovi luoghi della memoria (intitolazioni, murales, parchi, sale, strutture pubbliche);
- cerimonie in occasione degli anniversari della morte di vittime innocenti di criminalità e di gravi eventi (stragi terroristiche e/o di criminalità organizzata);
- manifestazioni, premi, rassegne, festival, eventi sportivi e artistici dedicati alla cultura della legalità.

Le attività sono svolte in collaborazione con scuole, Università, enti locali, associazioni e altri soggetti attivi sul territorio regionale e nazionale, nonché con reti nazionali per la memoria delle vittime e per l'antimafia sociale.

4.3 Attività di studio, ricerca e formazione

Ideazione, programmazione e realizzazione di:

- seminari, convegni, corsi di formazione, giornate di studio sui temi della criminalità organizzata, delle mafie, delle politiche di prevenzione, del sostegno alle vittime, del riuso dei beni confiscati;



Giunta Regionale della Campania

Allegato A

- percorsi formativi per operatori pubblici, forze sociali, associazioni, insegnanti, giornalisti, avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc..

Collaborazione con:

- Università, centri di ricerca, ordini professionali, scuole di specializzazione;
- osservatori regionali e nazionali su criminalità, devianze, vittimologia e politiche di legalità.

Sviluppo di attività di:

- raccolta dati, produzione di statistiche, creazione di archivi e banche dati tematiche;
- ricerca applicata e valutazione di impatto delle politiche regionali in materia di legalità e sostegno alle vittime.

4.4 Valorizzazione e qualificazione del riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Supporto ai soggetti pubblici e del Terzo settore impegnati nel riutilizzo dei beni confiscati, attraverso:

- attività di accompagnamento nella progettazione;
- scouting di bandi e opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee;
- informazione e consulenza qualificata sugli aspetti giuridici, amministrativi, urbanistici e gestionali;
- facilitazione delle necessarie interlocuzioni istituzionali;
- interlocuzione con enti locali, imprese, cooperative sociali, consorzi, associazioni per promuovere;
- modelli di gestione sostenibili;
- filiere produttive etiche e reti di economia sociale e solidale;
- sviluppo di attività di studio e ricerca sul riuso dei beni confiscati nonché di raccolta dati e monitoraggio delle esperienze in Campania.

4.5 Sostegno, presa in carico e tutela delle vittime di reato

Attività di memoria e riconoscimento pubblico delle vittime innocenti di criminalità, attraverso:



Allegato A

- iniziative commemorative, intitolazioni, eventi culturali ed editoriali;
- valorizzazione delle testimonianze dei familiari e dei superstiti;
- attività di assistenza e presa in carico delle vittime e dei loro familiari, comprendenti:
 - ✓ ascolto, orientamento, accompagnamento sociale;
 - ✓ assistenza psicologica e psicoterapeutica specializzata;
 - ✓ orientamento e supporto legale, inclusa la valutazione dei presupposti per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;
 - ✓ supporto nei rapporti con le istituzioni competenti per l'accesso a benefici economici, indennizzi, misure di sostegno statali e regionali.

Promozione di:

- momenti di incontro, gruppi di auto-mutuo-aiuto e percorsi di condivisione tra familiari delle vittime;
- percorsi di formazione/informazione rivolti alle vittime e ai loro familiari sui diritti e sulle tutele disponibili;
- seminari e iniziative sui temi della legalità, della giustizia sociale e sulla giustizia riparativa.

5. Coordinamento, programmazione e monitoraggio

Le presenti linee di intervento vengono attuate tramite:

- atti di programmazione regionale (piani e programmi annuali e pluriennali);
- specifiche deliberazioni della Giunta regionale;
- convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli d'intesa.

La Regione Campania, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 4 del Testo unico regionale sulla legalità, anche tramite la Fondazione POLIS:

- assicura il monitoraggio costante delle attività e dei risultati;
- promuove la valutazione dell'efficacia delle misure adottate;
- adegua periodicamente le linee di intervento alla luce dell'evoluzione normativa, dei bisogni espressi dai territori e dagli stakeholder, nonché delle migliori prassi nazionali ed europee.



Allegato A

6. Fondo per il sostegno alle vittime di reati intenzionali e violenti

L'articolo 14 della L.R. n. 12/2025 - Testo unico regionale sulla legalità:

1. promuove la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato doloso commesso con violenza alla persona, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime;
2. istituisce, per il loro sostegno economico, uno specifico fondo, dotato, in sede di prima applicazione di 500.000 euro;
3. demanda alla deliberazione di Giunta regionale prevista dal precedente articolo 3 della medesima legge la definizione dei presupposti, dei requisiti dei beneficiari, dei criteri di accesso e delle modalità di assegnazione.

6.1. Finalità

Il Fondo persegue le seguenti finalità:

- ✓ intervenire nei termini dell'equiparazione delle vittime di reato;
- ✓ fornire un sostegno economico tempestivo alle vittime;
- ✓ ridurre le conseguenze personali, sanitarie, psicologiche, abitative, sociali ed economiche prodotte dal reato;
- ✓ favorire sicurezza, autonomia e inclusione;
- ✓ sostenere il recupero delle condizioni di vita della vittima;
- ✓ tutelare, nei casi ammessi, i familiari direttamente danneggiati.

La natura di sostegno dell'intervento non prevede oneri di rendicontazione a carico del beneficiario, al pari dell'indennizzo statale previsto dalla legge del 7 luglio 2016, n. 122.

Il contributo è cumulabile con altre misure statali, regionali o locali, salvo incompatibilità espressamente prevista.

6.2. Titolarità e soggetto attuatore

La titolarità del Fondo e delle risorse spetta alla Regione Campania.



Allegato A

La struttura regionale responsabile dell'attuazione è individuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), nell'Ufficio speciale Legalità, Sicurezza integrata, Sistemi territoriali, Immigrazione.

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2025 - Testo unico regionale sulla legalità, la Giunta regionale può avvalersi della Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza – POLIS per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno alle vittime della criminalità, nel rispetto della normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale.

La misura è attuata attraverso l'emanazione di un apposito avviso pubblico.

6.3. Beneficiari

In presenza dei requisiti previsti, possono essere beneficiarie della misura le persone fisiche vittime dirette del fatto delittuoso e, nel caso che tale fatto ne abbia causato la morte, i loro familiari conseguenzialmente e direttamente danneggiati.

6.3.1 Vittima diretta

E' beneficiaria la persona fisica che abbia subito un danno, anche fisico, mentale, emotivo o economico, direttamente causato da un reato doloso commesso con violenza alla persona.

Sono esclusi i beneficiari delle misure previste dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza).

6.3.2 Familiari in caso di morte

Quando il reato abbia causato la morte della vittima, possono essere ammessi al beneficio i familiari che abbiano subito un danno diretto conseguente.

Sono ammessi al beneficio:

- ✓ il coniuge;



Allegato A

- ✓ la parte dell'unione civile;
- ✓ il convivente in relazione stabile e continuativa;
- ✓ i figli;
- ✓ i genitori, i fratelli e le sorelle, se parte del nucleo familiare al momento del fatto.

6.4. Requisito territoriale

Il beneficiario della misura deve essere residente o domiciliato nel territorio della regione Campania al momento del fatto delittuoso.

6.5. Accertamento della condizione di vittima

La condizione di vittima non può essere riconosciuta sulla base della sola dichiarazione dell'interessato.

Il richiedente deve produrre il provvedimento previsto dalla normativa applicabile oppure indicarne gli estremi affinché l'amministrazione possa acquisirlo d'ufficio.

In particolare, possono essere considerati:

- sentenza penale irrevocabile;
- sentenza non definitiva;
- decreto che dispone il giudizio;
- misura cautelare personale;
- ordine di protezione;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- certificazione della Procura o dell'autorità procedente;
- denuncia o querela, accompagnata da ulteriori elementi oggettivi;
- referti e certificazioni medico-legali;
- provvedimenti relativi a programmi di protezione;
- altra documentazione qualificata.

La denuncia, la querela o la sola presa in carico sociale non costituiscono automaticamente prova definitiva del reato. L'avviso pubblico può prevedere la possibilità di accesso urgente e provvisorio ai benefici, anche per importi ridotti, prevedendo espressamente:

- valutazione individualizzata della domanda;
- elementi oggettivi di riscontro;



Allegato A

- importo ridotto;
- successiva verifica;
- eventuale revoca in caso di insussistenza dei presupposti.

6.6. Estraneità della vittima al fatto criminoso

La vittima non deve aver partecipato o concorso alla commissione del fatto criminoso né presentare le ulteriori cause ostative individuate dalla normativa applicabile alla specifica categoria. Tale condizione è verificata sulla base dei provvedimenti e degli accertamenti dell'autorità competente.

6.7. Risorse e intensità del contributo

La dotazione del Fondo è stabilita, per l'esercizio 2026, dall'art. 14, comma 2, del Testo unico regionale sulla legalità, in 500.000,00 euro, giusta stanziamento in termini di competenza e cassa sul capitolo U07922.

In sede di prima applicazione della misura, il contributo unitario massimo concedibile è fissato in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Nel caso in cui le effettive disponibilità di bilancio non consentano l'integrale soddisfazione di tutte le domande ammissibili è possibile prevedere una riduzione proporzionale degli importi di ciascun beneficio concedibile, al fine di soddisfare tutte le domande meritevoli di accoglimento.

Attesa la rilevanza sociale dell'intervento, in fase attuativa, occorre perseguire l'obiettivo di rendere possibile l'integrale trasferimento dello stanziamento a favore degli aventi diritto, utilizzando ogni consentito accorgimento tecnico-organizzativo ed esplorando la possibilità di utilizzare anche altre risorse di bilancio compatibili per dare copertura ad eventuali costi di organizzazione e generali direttamente connessi.

L'avviso potrà, altresì, prevedere che la Regione si riserva la possibilità di integrare la dotazione finanziaria della misura in caso di ulteriori disponibilità di bilancio.

6.8. Criteri di priorità



Allegato A

Quando le risorse non consentono di finanziare tutte le domande ammissibili, si formano graduatorie o elenchi secondo il seguente ordine di criteri:

1. condizione economica ISEE corrente al momento della domanda;
2. disabilità o non autosufficienza Incidenza sui bisogni e sul progetto;
3. minori coinvolti, considerando anche il numero e la vulnerabilità dei minori.

7. Sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di altre fattispecie criminose.

L'articolo 15 della L.R. n. 12/2025 prevede che:

1. Al fine di sostenere le famiglie colpite dalla criminalità e contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani, la Regione promuove misure concrete di solidarietà per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di reati intenzionali violenti, e ai loro familiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, definisce l'entità delle risorse finalizzate all'assegnazione di borse di studio da destinare a sostegno delle spese per l'istruzione e la formazione di studenti iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale, assicurando altresì il coordinamento con gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza di genere e agli orfani di femminicidio, di cui alla legge regionale 34/2017.
3. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce i presupposti, i requisiti dei beneficiari, i criteri di accesso e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio, distinte per le categorie di studio di cui al comma 2.

7.1. Soggetto attuatore

La titolarità dell'intervento e delle relative risorse resta in capo alla Regione Campania.

La struttura regionale responsabile dell'attuazione è l'Ufficio speciale Legalità, Sicurezza integrata, Sistemi territoriali, Immigrazione.



Allegato A

La misura è attuata attraverso l’emanazione di un apposito avviso pubblico.

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2025 – Testo unico regionale sulla legalità, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno alle vittime della criminalità, la Giunta regionale può avvalersi della Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza - POLIS.

7.2. Finalità e oggetto

L'intervento ha la finalità di sostenere le famiglie di vittime colpite da eventi criminosi e di contribuire ad alleviare le conseguenze sociali ed economiche derivanti dall'evento criminoso, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazione dei giovani.

A tal fine sono assegnate borse di studio destinate a sostegno delle spese per l’istruzione e la formazione di studenti iscritti:

- ✓ alla scuola dell’infanzia e scuola primaria;
- ✓ alla scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- ✓ all’università;
- ✓ ai corsi di formazione professionale.

7.3. Destinatari

Possono accedere alla misura:

1. le vittime innocenti di camorra;
2. le vittime del terrorismo;
3. le vittime del dovere;
4. le vittime di reati intenzionali violenti;
5. i familiari delle persone appartenenti alle categorie precedenti.

La condizione di beneficiario deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

I beneficiari della specifica misura che non sono destinatari per il loro status di altri benefici nazionali, possono accedere ad altri benefici diretti regionali, nazionali ed europei.



Allegato A

7.4 Familiari ammessi

Possono essere presi in considerazione:

- ✓ coniuge;
- ✓ parte dell'unione civile;
- ✓ convivente di fatto, alle condizioni stabilite dalla disciplina applicabile;
- ✓ figli;
- ✓ genitori;
- ✓ fratelli e sorelle;
- ✓ nipoti.

La qualifica di familiare superstite si applica esclusivamente quando la vittima sia deceduta. Negli altri casi si utilizza la denominazione di familiare della vittima.

7.5 Collegamento territoriale

Il beneficiario della misura deve essere residente o domiciliato nel territorio della regione Campania al momento in cui si verifica il fatto delittuoso.

7.6. Percorsi di istruzione e formazione

Il beneficiario deve essere regolarmente iscritto e, quando richiesto, frequentante, nell'anno scolastico, accademico o formativo indicato nell'avviso, a uno dei seguenti percorsi:

- A) Scuola dell'infanzia e scuola primaria
- B) Scuola secondaria di primo grado
- C) Scuola secondaria di secondo grado
- D) Università e altri percorsi di istruzione superiore
- E) Corsi di formazione professionale autorizzati o riconosciuti dall'amministrazione competente



Allegato A

7.7. Entità delle risorse e importo delle borse

A sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 21 della legge regionale 22 luglio 2025, n. 12 il bilancio regionale 2026 ha destinato alla realizzazione della misura 500.000,00 euro, attraverso apposito stanziamento in termini di competenza e cassa sul capitolo U07913.

Attesa la rilevanza sociale dell'intervento, in fase attuativa, occorre perseguire l'obiettivo di rendere possibile l'integrale trasferimento dello stanziamento a favore degli aventi diritto, utilizzando ogni consentito accorgimento tecnico-organizzativo ed esplorando la possibilità di utilizzare anche altre risorse di bilancio compatibili per dare copertura ad eventuali costi di organizzazione e generali direttamente connessi.

Gli importi delle borse di studio attribuibili sono così determinati:

Categoria	Importo
Infanzia e primaria	750 euro
Secondaria di primo grado	1.500 euro
Secondaria di secondo grado	1.500 euro
Università e percorsi post-universitari	2.000 euro
Formazione professionale economicamente onerosa	1.500 euro

7.8. Riserva o priorità per i beneficiari con disabilità

Una quota pari al 10% dello stanziamento disponibile è riservata agli studenti con disabilità. I titoli idonei al riconoscimento della condizione di disabilità sono indicati nell'avviso pubblico.

Le domande ammissibili non finanziate nell'ambito della quota riservata partecipano anche alla graduatoria ordinaria.

In assenza di domande ammissibili, le risorse non utilizzate confluiscono nella graduatoria ordinaria della medesima categoria e successivamente possono essere riallocate tra le altre categorie.



Allegato A

7.9. Requisiti generali di accesso

Per accedere alla misura devono ricorrere congiuntamente:

1. appartenenza a una delle categorie soggettive ammesse;
2. iscrizione al percorso di istruzione o formazione;
3. eventuale regolare frequenza, ove richiesto dall'avviso;
4. possesso del collegamento territoriale stabilito dalla deliberazione;
5. assenza delle cause ostative previste dalla normativa;
6. rispetto delle regole di cumulabilità e divieto di doppio finanziamento.

I requisiti devono essere posseduti alla data individuata dall'avviso e mantenuti fino alla liquidazione, quando richiesto dalla natura della misura.

7.9. Accertamento della qualità di vittima

La qualità di vittima non può essere riconosciuta sulla base della sola dichiarazione dell'interessato.

Il richiedente deve produrre il provvedimento previsto dalla normativa applicabile oppure indicarne gli estremi affinché l'amministrazione possa acquisirlo d'ufficio.

Per la tipologia di provvedimenti considerabili si rinvia al precedente punto 6.5.

7.10. Estraneità della vittima al fatto criminoso

La vittima non deve aver partecipato o concorso alla commissione del fatto criminoso né presentare le ulteriori cause ostative individuate dalla normativa applicabile alla specifica categoria. Tale condizione è verificata sulla base dei provvedimenti e degli accertamenti dell'autorità competente.

7.11. Rapporti con altre misure



Allegato A

I benefici previsti dall'art 15 del Testo unico regionale sulla legalità sono incompatibili e non cumulabili con altre misure contemplate dalla normativa regionale a favore delle vittime di reato per lo stesso periodo e per le stesse finalità.

7.12. Situazione economica

Qualora le risorse non consentano il finanziamento di tutte le domande, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio è possibile utilizzare l'ISEE aggiornato al momento della domanda come criterio per la formazione della graduatoria.

7.13. Cumulo, incompatibilità e doppio finanziamento

Il richiedente deve dichiarare che non ha ricevuto altri contributi per il medesimo anno scolastico, accademico o formativo e per finalità analoghe.

Fermo restando quanto stabilito al punto 7.11, la borsa è cumulabile con altre agevolazioni, salvo incompatibilità espressamente stabilite dalla legge, dalla deliberazione o dall'avviso.

La mera percezione di una borsa di studio ordinaria, di un contributo libri o di un beneficio assistenziale non comporta automaticamente l'esclusione.